

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA
NEL CIMITERO COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 13 DEL 08.04.2017

CAPO I NORME GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva del Cimitero Comunale, nel rispetto, oltreché del presente regolamento, delle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 2

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva del Cimitero in gestione diretta, mediante personale in servizio presso l'Ente e mediante ditte esterne specializzate.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 3

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva con lampade elettriche:
- a) dei campi di inumazione;
 - b) dei loculi cimiteriali;
 - c) di colombari, ossari e cinerari;
 - d) delle tombe e delle cappelle di famiglia.
2. Tutti gli interventi di costruzione loculi, tombe e cappelle di famiglia, di ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.
3. Il servizio è attivato esclusivamente nei confronti di monumenti funerari completi in ogni loro parte.

ARTICOLO 4

ORARIO DEL SERVIZIO – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di illuminazione votiva del Cimitero è continuativo.
2. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti.
3. Le eventuali interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o da cause di forza maggiore come sospensione dell'erogazione da parte del fornitore, messa fuori uso momentanea dei trasformatori e delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta.
4. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso l'asporto di lampade, causati da terzi.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI GESTIONE

1. Per usufruire del servizio di illuminazione votiva gli utenti indirizzeranno apposita domanda su modulo fornito dal Comune, a lapide installata. Il Comune si riserva di dare corso alla domanda subordinatamente alla verifica della possibilità di eseguire l'impianto.
2. In caso di decesso dell'utente sarà cura degli eredi comunicare le modifiche da apportare all'intestazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

TARIFFE – PUBBLICITÀ DELLE TARIFFE

1. Le tariffe approvate dalla Giunta Comunale saranno periodicamente aggiornate in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione. Esse comprendono le spese per l'energia elettrica, l'ordinaria manutenzione e il ricambio delle lampadine.
2. Le tariffe saranno così articolate:
 - **Contributo fisso di allacciamento** che sarà addebitato con il primo canone di abbonamento;
 - **Canone di abbonamento** per ogni punto luce da pagarsi con cadenza biennale secondo le modalità di cui all'art.7 comprendente la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampadine, l'erogazione dell'energia elettrica.
3. Qualsiasi modifica della tariffa si intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, dovrà disdire il servizio. La disdetta deve essere effettuata con atto scritto presentata a mano al protocollo del Comune, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata ed ha effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo al biennio pagato.
4. La tariffa per l'illuminazione votiva del Cimitero sarà esposta nell'apposito sul sito Internet comunale.

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il pagamento del canone, dovrà essere effettuato entro il 30 Aprile del primo anno del biennio di riferimento; a tal fine il preposto Ufficio Comunale, ogni biennio, invierà al domicilio degli utenti apposito bollettino, contenente l'indicazione dell'importo, del termine e delle modalità di pagamento.
2. La mancata ricezione del bollettino non esonera gli utenti dall'effettuare egualmente il versamento del canone in vigore, chiedendo direttamente all'Ufficio competente la relativa copia.
3. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, l'Ufficio competente provvederà ad inviare apposito sollecito all'utente moroso, con invito al pagamento entro 15 giorni ed addebito delle spese sostenute.
4. Trascorso tale termine, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, il Comune provvederà a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica, senza diritto per l'utente di indennizzo di qualsiasi specie.
5. Qualora l'utente intenda riallacciare la lampada al proprio defunto, dovrà estinguere il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente la relativa quota di allacciamento.

ARTICOLO 8

DURATA DEL SERVIZIO

1. La durata del servizio coincide con quella della concessione cimiteriale.
2. Per il primo periodo di utenza il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi, con scadenza al 31 dicembre del biennio a decorrere dal quale è stato attivato il servizio, unitamente al contributo fisso di allacciamento.

3. Costituirà disdetta del servizio il rilascio in corso d'anno del posto dato in concessione, a seguito di esumazione o trasferimento in altro Cimitero, con decorrenza dal successivo 1° Gennaio dell'anno successivo al biennio di riferimento, senza diritto a rimborso alcuno.

CAPO III RAPPORTO DI UTENZA

ARTICOLO 9

RICHIESTA DI UTENZA

1. La richiesta di utenza potrà essere fatta in qualsiasi momento e l'attivazione sarà effettuata solo per le zone già servite da impianto di illuminazione.
2. Per le zone non servite sarà comunicato immediatamente agli interessati l'eventuale programma di estensione del servizio.
3. Ogni utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive, anche per sepolture non contigue.

ARTICOLO 10

DIVIETI E COMPETENZE

1. E' vietato all'utente intervenire – anche tramite terzi – sull'impianto di illuminazione votiva.
2. E' proibito modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattare ad altri sistemi di illuminazione.
3. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando in facoltà al Comune di interrompere il servizio stesso.
4. In caso di allacci abusivi è facoltà del Comune procedere alla regolarizzazione della posizione con la stipula del contratto e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

Il Comune è tenuto:

- alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce;
- alla sostituzione della lampadina esaurita, la verifica ed al cambio della lampadina entro 30 giorni.

L'utente è tenuto:

- alla cura della parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione;
- alla comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell'impianto;
- alla comunicazione tempestiva agli uffici comunali, di ogni variazione del proprio domicilio o eventualmente, del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere il bollettino per il pagamento del canone di abbonamento o inerente alla modifica del nominativo dell'intestatario del bollettino.

ARTICOLO 11

RECLAMI E RIMBORSI

1. Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione o informazione da parte degli utenti è fatta per iscritto.
 2. L'Amministrazione si impegna a provvedere al ripristino del servizio entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'utente di idonea segnalazione di mancato o cattivo funzionamento.
- L'Amministrazione valuterà se ricorrono le condizioni per concedere eventuali rimborsi.

CAPO IV NORME FINALI

ARTICOLO 12

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ARTICOLO 13

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

ARTICOLO 14

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato all’Albo Pretorio unitamente alla deliberazione e quindi, in forma permanente, nella Sezione del sito Amministrazione Trasparente – disposizioni generali.

ARTICOLO 15

RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.